



**ENTE CONCEDENTE**  
**ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**  
Sede legale: C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100,  
Asti (AT), P.Iva e C.F. n. 01142420056.

**CONCESSIONARIO**  
*(DATI IDENTIFICATIVI)*

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI**  
**INDUMENTI USATI E DI ALTRI MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO**  
**SUL TERRITORIO DI ASTI**

**C.I.G. n. ZA12B4FC4F - CONCESSIONE N. 1/2019 - LOTTO UNICO**

L’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede legale di Asti Servizi Pubblici s.p.a., in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, tra i sottoscritti contraenti:

**A) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**, siglabile A.S.P. s.p.a., con sede legale e amministrativa in Asti (AT), C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva e C.F. n. 01142420056, Italia, PEC: [asp.asti@pec.it](mailto:asp.asti@pec.it), in persona dell’Amministratore Delegato *pro-tempore* \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, che agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto di A.S.P. s.p.a. (qui di seguito anche solo denominata “Stazione Concedente” o “A.S.P. s.p.a.”).

e

**B)** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), località \_\_\_\_\_, Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, civico n. \_\_\_\_\_, C.F. e P.Iva n. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, R.E.A. n. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, qui rappresentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ con poteri di rappresentanza e di stipula dei contratti come da visura camerale e/o procura e/o \_\_\_\_\_ agli atti della Stazione Concedente (qui di seguito anche solo denominato “Concessionario” o “Aggiudicatario” o “Affidatario”).  
(A.S.P. s.p.a. e Concessionario qui di seguito indicate, congiuntamente, anche come le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”)

**PREMESSO CHE**

- A.S.P. s.p.a. è una società *multiutility* costituita per gestire anche servizi pubblici e che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rinviando comunque in merito alla visura camerale, A.S.P. s.p.a.: 1) gestisce i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, cura i servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 2) gestisce i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, i servizi di pulizia di immobili, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 3) eroga i servizi concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, l’accolpimento cani randagi;

- A.S.P. s.p.a. è, dunque, affidataria dei servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta differenziata di prodotti tessili, in forza di contratto di servizio intercorrente con il Comune di Asti assunto al prot. n. \_\_\_\_\_;
- A.S.P. s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con determina di autorizzazione a contrarre, con contestuale approvazione della documentazione di procedura, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo “profilo del committente”), ha indetto una procedura aperta, a lotto unico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e di altri manufatti tessili post-consumo sul territorio del Comune di Asti (di seguito anche solo “procedura” o “concessione” o “servizio”);
- alla procedura è stato attribuito dall’A.N.A.C. il numero di CIG indicato in epigrafe al contratto;
- A.S.P. s.p.a. con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, efficace dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, adottata dall’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., pubblicata sul profilo del committente, ha aggiudicato la concessione al Concessionario, sulla base delle risultanze dei verbali di procedura datati \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, agli atti, avendo il medesimo Concessionario presentato la migliore offerta;
- ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ l’aggiudicazione della concessione è stata comunicata d’ufficio, via posta elettronica certificata (di seguito, per brevità, anche “pec”), al Concessionario, nonché al/ai restante/i concorrente/i alla procedura indetta da A.S.P. s.p.a.;
- il Concessionario ha comunicato ad A.S.P. s.p.a., ai sensi della normativa vigente, la propria composizione societaria;
- il Concessionario ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente; sono stati espletati sul Concessionario i controlli di legge con esito positivo, pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto di concessione (*eventuale: fatta salva l’apposizione della condizione risolutiva ex lege di cui all’art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., essendo stata richiesta la documentazione antimafia e non essendo ancora stata rilasciata la stessa dalla competente Prefettura/U.T.G.*);
- con nota prot. ASP n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, A.S.P. s.p.a. ha chiesto, via pec, al Concessionario di rendere noti i dati, le informazioni e di produrre i documenti utili e necessari alla stipula del contratto di concessione, e il Concessionario \_\_\_\_\_.
- in sede di procedura, come specificato dal Disciplinare di Procedura, il Capitolato non era passibile di varianti da parte dei concorrenti alla procedura;
- il presente contratto è collegato negozialmente al sopra citato contratto di servizio intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Comune di Asti, avente ad oggetto i servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta differenziata di prodotti tessili;
- (Altro): \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti *ut supra* rappresentate legalmente e specificate, con contratto stipulato tra le Parti in forma scritta

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – PREMESSE AL CONTRATTO.**

1. Le premesse, sopra riportate, e gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi incluso il Disciplinare di Procedura, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui riportate e trascritte integralmente e approvate dalle Parti.

### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DELLA CONCESSIONE.**

1. Asti Servizi Pubblici s.p.a. affida all’operatore economico concessionario \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione in regime di concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e di altri manufatti tessili post-consumo (di seguito anche solo “materiale raccolto”), identificati con E.E.R. n. \_\_\_\_\_, nell’ambito del territorio del Comune

di Asti, mediante l'impiego di specifici contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri da distribuire e posizionare sul territorio comunale di Asti.

2. L'affidamento è, altresì, comprensivo delle attività di trasporto e conferimento del materiale raccolto presso l'impianto e/o la destinazione finale, autorizzato a norma di legge, individuato all'art. 8 del contratto.

3. L'affidamento della concessione avviene secondo le modalità, le previsioni, le prescrizioni e secondo quanto riportato nel presente contratto e nei documenti a questo allegati e/o richiamati, in particolare l'Offerta e il Capitolato d'Oneri, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna, con rinuncia del Concessionario ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi e delle spese per l'applicazione di imposte, tasse e/o contributi di qualsiasi genere e tipo o per qualsiasi condizione sfavorevole possa verificarsi dopo l'avvio della procedura e l'aggiudicazione.

4. La concessione è affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti sopra elencati, ed è eseguito dal Concessionario in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio.

5. L'affidamento deve essere eseguito secondo le modalità esplicitate nel Capitolato d'Oneri, nell'Offerta e nel presente contratto.

6. In caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l'interpretazione più favorevole alla Stazione Concedente.

7. Il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di:

- a) avere valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari, anche di luogo, suscettibili di influire sull'affidamento della concessione;
- b) essere a perfetta conoscenza del territorio del Comune di Asti e delle sue specificità, della dislocazione urbana e frazionale del territorio comunale di Asti, delle condizioni di viabilità e di tutte le condizioni e circostanze di luogo, ivi compresi i rischi, che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione e del contratto in caso di aggiudicazione della procedura;
- c) avere preso atto ed essere a perfetta conoscenza che il presente contratto è collegato negozialmente al contratto di servizio di cui in premessa intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Comune di Asti, avente ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti differenziati per conto del Comune di Asti;
- d) di aver tenuto conto degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni oggetto di concessione;
- e) avere, quindi, preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la tipologia di prestazioni e di materiali da raccogliersi mediante i contenitori di cui al successivo art. 8, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione e di giudicare, pertanto, realizzabile e fattibile la concessione e remunerativa l'operazione e l'Offerta presentata.

8. La concessione deve essere eseguita, altresì, con l'osservanza di quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, dall'Offerta, dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai relativi atti attuativi ove applicabili e dalle normative, nazionali e comunitarie e europee, ivi compresi i regolamenti locali, applicabili. In particolare, il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi previsti per la regolare esecuzione delle attività oggetto del Capitolato d'Oneri e del presente contratto.

9. La concessione è eseguita, altresì, con l'osservanza di quanto previsto al punto 14.C.B del Disciplinare di Procedura in materia di Piano Economico-Finanziario, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intende qui riportato e trascritto integralmente e approvato dalle Parti.

10. Il Concessionario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta che quanto risulta dallo stesso Contratto, dal Capitolato d'Oneri e dagli altri documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della stessa sul territorio del Comune di Asti.

### **ART. 3 – DISCIPLINA E DOCUMENTI CONTRATTUALI.**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati materialmente, i seguenti documenti:

- a) Elenco dei contenitori ex art. 6 del Capitolato alla data di stipula del contratto;
- b) Elenco degli automezzi ex art. 7, comma 4, del Capitolato alla data di stipula del contratto;
- c) Elenco del personale ex art. 18, comma 8, del Capitolato alla data di stipula del contratto;
- d) Capitolato d’Oneri (nel presene atto, per brevità, anche solo “Capitolato”);
- e) Allegato al Capitolato;
- f) Avviso di Procedura e Disciplinare di Procedura;
- g) (ove prevista in procedura): Matrice dei Rischi acclusa nella Relazione Tecnico-Illustrativa del contesto di inserimento del servizio datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- h) Offerta Tecnica formulata dal Concessionario datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- i) Offerta Economica formulata dal Concessionario datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- j) (ove previsto in procedura): Piano Economico-Finanziario prodotto dal Concessionario;
- k) Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- l) Copia della polizza assicurativa per la responsabilità \_\_\_\_\_ / appendice n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- m) Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679;
- n) (Altro) \_\_\_\_\_

2. La concessione viene affidata ed accettata dal Concessionario sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità risultanti dai documenti sopra elencati, visionati e firmati dalle Parti per integrale accettazione.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI DI PROROGA. ALTRO.**

1. Il presente contratto ha una durata di \_\_\_\_\_ mesi decorrenti dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, incluso, e termina alle ore 24,00 del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, con facoltà di A.S.P. s.p.a. di esercitare le opzioni di proroga previste dall’art. 2 del Capitolato e dai successivi capoversi, nonché di disporre le variazioni entro il quinto d’obbligo previste dal Capitolato. E’ espressamente esclusa la tacita proroga della durata della concessione.

2. Le prestazioni oggetto di concessione devono essere attivate dal Concessionario entro e non oltre trenta (30) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio delle prestazioni contrattuali.

3. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per \_\_\_\_\_ dodici (12) mesi contrattuali consecutivi e quindi sino alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e così per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi sino alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

4. La richiesta di proroga contrattuale deve pervenire per iscritto al Concessionario almeno \_\_\_\_\_ giorni prima la scadenza del termine ordinario contrattuale. In mancanza di detta richiesta, l’affidamento e le prestazioni oggetto di concessione cessano rispettivamente il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ o il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, senza che il Concessionario possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni e/o di refusione di spese e costi. La proroga del contratto per la durata di \_\_\_\_\_ 12 mesi contrattuali, e, così, per ulteriori 12 mesi, sono elementi opzionali attivabili da parte della sola A.S.P. s.p.a.

5. Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il presente contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a.

6. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ulteriori sei (6) mesi alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto sopra esplicitato, non sia stato possibile concludere il procedimento per la nuova aggiudicazione e/o adottare altra soluzione

atta a garantire la continuità delle prestazioni oggetto di concessione. Un anno contrattuale è costituito da dodici mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

7. Poiché il presente contratto è collegato negozialmente al contratto di servizio di cui in premessa intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Comune di Asti, la durata dell'affidamento regolato dal presente contratto e dall'allegato Capitolato d'Oneri è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità e/o gestione del servizio di igiene urbana in capo ad A.S.P. s.p.a., con possibile integrazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Capitolato d'Oneri al quale si rinvia.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE. ALTRO.**

1. Ai sensi dell'art. 165, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la controprestazione a favore del Concessionario consiste, unicamente, nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente:

a. il servizio ovvero il "materiale raccolto", vale a dire gli indumenti usati e gli altri manufatti tessili post-consumo raccolti sul territorio comunale di Asti tramite i contenitori di cui al successivo art. 8, nello stato di fatto in cui si trovano; b. il servizio regolato dal presente Contratto e dal Capitolato, con il trasferimento in capo al Concessionario dei rischi (individuati dall'allegata Matrice dei Rischi), con la precisazione che il rischio che i Cittadini e/o Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo, presso i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato, è per intero in capo al Concessionario, senza che lo stesso possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, di risarcimento danni e/o di refusione di spese e costi.

2. Ai soli fini del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerata l'Offerta Economica datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ formulata in sede di procedura, il parametro indicato al successivo art. 7 e il quantitativo presunto di materiale da raccogliersi nel corso del periodo di durata del contratto, il valore della concessione è stimato in complessivo €. \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per il periodo di durata del contratto, al netto degli oneri fiscali di legge ove dovuti.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, A.S.P. s.p.a. consente al Concessionario di trattenere l'intera quantità dei materiali raccolti - conferiti dai Cittadini e/o Utenti nei contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri - nel rispetto delle norme igieniche e di sanità pubblica, ed in ottemperanza alla vigente normativa in tema di rifiuti, nonché alle condizioni e previsioni del presente Contratto e dell'allegato Capitolato d'Oneri.

4. Sono, per intero, a carico del Concessionario tutte le spese e i costi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione ovvero oggetto del presente Contratto e del Capitolato, nessuna esclusa e/o eccettuata, tra le quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, le spese e i costi per il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali raccolti (es. lavaggio, disinfezione, etc.) e delle utenze pubbliche (es. energia elettrica, servizio idrico, etc.). Sono, quindi, per intero a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto di concessione e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto e dai relativi documenti allegati, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

5. Nessun costo o spesa può essere posta a carico di A.S.P. s.p.a. in forza del presente contratto. Pertanto, nessun prezzo, compenso, corrispettivo, contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio monetario viene riconosciuto da A.S.P. s.p.a. al Concessionario, fermo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato quanto alla proprietà del materiale raccolto nei contenitori, nello stato di fatto in cui si trova (es. logoro, consumato, sciupato, scolorito, liso, senza elementi di legatoria quali bottoni, sporco, etc.), e quanto previsto dal capoverso tre del presente articolo.

6. E' fatto tassativo ed espresso divieto al Concessionario, e al suo personale e a suoi collaboratori, di chiedere e/o applicare tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini / Utenti, e dei loro Familiari e Conviventi, per il conferimento degli indumenti usati e degli altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.

7. La concessione deve essere eseguita dal Concessionario, tenendo conto espressamente di quanto previsto dai precedenti capoversi del presente articolo e dal contratto e dai documenti allegati.

#### **ART. 6 – IMPORTO DI CONCESSIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

1. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario riconosce, e si obbliga irrevocabilmente a versare in favore di A.S.P. s.p.a., l'importo di concessione di cui all'art. 11 del Capitolato, sulla base del parametro di cui al successivo art. 7 del presente contratto, nonché sulla base del peso (kg.) - determinato ai sensi dell'art.11 del Capitolato d'Oneri - delle quantità di "materiale raccolto" presso i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri.

2. L'importo di concessione deve essere regolarmente versato dal Concessionario, in favore di A.S.P. s.p.a., in ragione e sulla base del parametro di cui al successivo art. 7, secondo le modalità, i ratei e le tempistiche previste dall'art. 11 del Capitolato, al quale si rinvia integralmente.

3. L'importo di concessione che il Concessionario deve versare a A.S.P. s.p.a. è fatturato, di regola, da quest'ultima, con cadenza trimestrale posticipata in base all'Offerta Economica formulata dal Concessionario in sede di procedura e in base al parametro di cui al successivo art. 7 del presente contratto, nonché del peso determinato ai sensi dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri. Le fatture o i documenti fiscali del caso sono emessi da A.S.P. s.p.a. conformemente alla normativa vigente. Il pagamento dell'importo di concessione, tramite bonifico bancario, è effettuato dal Concessionario nel termine di trenta giorni d.f.f.m. o, comunque, nei termini indicati dall'art. 11 del Capitolato, al quale si rinvia. Le spese di bonifico sono a carico del Concessionario, che, pertanto, non può decurtare dall'importo a favore di A.S.P. s.p.a. oggetto di bonifico.

4. Le coordinate bancarie del conto corrente, indicato da A.S.P. s.p.a. con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, per l'accreditamento dell'importo di concessione, ivi compresi i relativi ratei previsti dall'art. 11 del Capitolato, è il seguente: Istituto di Credito \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_, Codice I.B.A.N. \_\_\_\_\_.

5. A.S.P. s.p.a., per sopravvenute esigenze aziendali, si riserva di indicare, per iscritto e a mezzo pec, al Concessionario, coordinate bancarie, per l'accredito dell'importo di concessione e dei suoi ratei, diverse da quelle esplicitate al capoverso precedente.

6. Il Concessionario accredita l'importo di concessione dovuto, ivi compresi i ratei, esclusivamente presso le coordinate bancarie del conto corrente sopra indicate, specificando nella causale del bonifico il numero di CIG e la locuzione "concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e altri manufatti tessili post-consumo sul territorio di Asti" o altra locuzione che consenta di individuare, agevolmente, il presente contratto.

7. In caso di ritardo nel pagamento dell'importo di concessione, e dei relativi ratei, sono dovuti dal Concessionario gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre trenta giorni, A.S.P. s.p.a. potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal Capitolato, al quale si rinvia.

#### **ART. 7 – PARAMETRO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI CONCESSIONE.**

1. Alla data di stipula del contratto, in ragione e sulla base dell'Offerta Economica formulata in sede di procedura dal Concessionario, allegata al presente contratto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, il parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'importo di concessione di cui al precedente art. 6 del contratto, è il seguente: *Importo Unitario per 1 Kg. (€/Kg.):* € \_\_\_\_\_/Kg., al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta.

#### **ART. 8 – CONTENITORI DA DISTRIBUIRSI E POSIZIONARSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI. IMPIANTO DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO NEI CONTENITORI.**

1. Sul territorio del Comune di Asti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato, deve essere distribuito e posizionato, con oneri per intero a carico del Concessionario, un minimo di cento contenitori, da posizionarsi entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio delle prestazioni.

2. Il quantitativo minimo di contenitori esplicitato al precedente capoverso, può essere incrementato, nel corso del periodo di durata del contratto di concessione, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato, nei limiti del venti per cento rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori posizionati sul territorio comunale di Asti.

3. E' fatto esplicito divieto al Concessionario di riportare sui contenitori messaggi pubblicitari, commerciali e/o promozionali, in caso contrario vengono applicate le penali previste dall'art. 20 del Capitolato e detti messaggi devono essere prontamente rimossi. L'eventuale presenza, sui contenitori, di messaggi pubblicitari, commerciali e/o promozionali, comunque non contrari al buon costume e/o all'ordine pubblico, deve essere, quindi, di volta in volta, previamente concordata e autorizzata per iscritto da A.S.P. s.p.a.

4. I contenitori di cui ai precedenti capoversi devono essere rimossi, con oneri e spese a carico del Concessionario, nei termini e secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato, al quale si rinvia.

5. L'impianto di trattamento e valorizzazione del "materiale raccolto" sul territorio del Comune di Asti, attraverso i contenitori di cui ai capoversi uno e due del presente articolo, munito delle necessarie autorizzazioni e/o titoli abilitativi di legge, deputato a ricevere i rifiuti contraddistinti con E.E.R. \_\_\_\_\_, per le operazioni di recupero in \_\_\_\_\_, è ubicato in \_\_\_\_\_, Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Nazione: \_\_\_\_\_, ed è gestito a titolo di \_\_\_\_\_, e per effetto dell'atto \_\_\_\_\_, dall'operatore economico \_\_\_\_\_, P.Iva/CF n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.

6. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che l'impianto di cui al precedente quinto capoverso del presente articolo, è munito delle necessarie autorizzazioni di legge e/o titoli abilitativi di legge e risponde alle caratteristiche tecniche minime richieste dalla normativa vigente.

7. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato nel capoverso precedente del presente articolo, salvo per motivi di forza maggiore. In particolare, qualora, in corso di esecuzione del contratto, sopravvenga l'indisponibilità improvvisa e temporanea dell'impianto di cui sopra per causa di forza maggiore o comunque per causa imprevista ed imprevedibile non imputabile al Concessionario, esso deve comunicare per iscritto a A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. e del R.P., entro il termine di ventiquattro ore dal verificarsi della predetta indisponibilità, l'impianto alternativo, debitamente autorizzato dall'Autorità competente e/o munito di altri titoli abilitativi di legge.

8. Fermo quanto sopra previsto, nel caso in cui l'indisponibilità dell'impianto indicato originariamente - riconducibile a causa di forza maggiore o comunque a causa imprevista ed imprevedibile non imputabile al Concessionario - divenga definitiva, esso deve garantirne la sostituzione senza soluzioni di continuità, entro quindici giorni dal momento in cui tale circostanza sia divenuta definitiva, con altro impianto dotato delle medesime caratteristiche, di cui dovrà acquisire la disponibilità giuridica e di fatto.

9. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, dei dati identificativi e/o gestionali dell'impianto di cui al precedente quinto, settimo e ottavo capoverso del presente articolo, ivi compresa la sopravvenuta decadenza, revoca, annullamento e/o rinnovo dei provvedimenti autorizzativi e/o dei titoli abilitativi afferenti detto impianto, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o pec ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. e del R.P., ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.

10. E' fatta salva, nell'ipotesi prevista dall'ottavo e nono capoverso precedente, la facoltà di A.S.P. s.p.a. e del R.P. di chiedere ulteriori chiarimenti scritti e/o documenti pertinenti l'impianto e le vicende occorse al Concessionario, che è tenuto a trasmetterli ad A.S.P. s.p.a. e al R.P. entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine perentorio assegnato dalla stessa A.S.P. s.p.a. e dal R.P.

#### **ART. 9 - ELENCO DELLE VIE/CORSI/PIAZZE OVE SONO POSIZIONATI I CONTENITORI ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO. VARIAZIONI.**

1. Alla data di stipula del presente contratto, l'Elenco delle Vie, Corsi e/o Piazze, siti nel territorio del Comune di Asti, ove devono essere distribuiti e posizionati i contenitori di cui al precedente art. 8, sono acclusi nel documento Allegato "A" al contratto recante, quindi, l'attuale posizionamento dei contenitori.

2. L'Elenco di cui al precedente capoverso può variare, nel corso del periodo di durata del contratto, sulla base alle esigenze di A.S.P. s.p.a., senza che il Concessionario possa avanzare o sollevare, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di risarcimento danni, indennizzo e/o rimborso spese.

3. Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui al primo capoverso del presente articolo, che dovesse verificarsi durante il periodo di durata del contratto, è preventivamente reso noto per iscritto dal D.E.C. al Concessionario.

#### **ART. 10 – LUOGO DI DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI.**

1. Il luogo di distribuzione e posizionamento dei contenitori di cui all'art. 8 del contratto coincide con il mero territorio del Comune di Asti (Provincia di Asti, Italia). Si rinvia integralmente, per un maggiore dettaglio del luogo, al documento Allegato "A" al presente contratto.

#### **ART. 11 – ELENCO DEGLI AUTOMEZZI IMPIEGATI DAL CONCESSIONARIO. VARIAZIONI.**

1. Alla data di stipula del presente contratto, l'Elenco degli Automezzi ex art. 7, comma 4, del Capitolato, impiegati dal Concessionario nel periodo di durata esplicitato all'art. 4 del contratto, sono individuati nel documento Allegato "B" al contratto, recante i dati previsti dall'art. 7, comma 4, succitato.

2. Eventuali variazioni all'Elenco di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di durata del contratto, devono essere comunicate per iscritto, via pec, ad A.S.P. s.p.a. in persona del R.P. e del D.E.C., entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione.

#### **ART. 12 – ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO. VARIAZIONI.**

1. Alla data di stipula del presente contratto, l'Elenco del Personale ex art. 18, comma 8, del Capitolato, impiegati dal Concessionario nel periodo di durata esplicitato all'art. 4 del contratto, sono individuati nel documento Allegato "C" al contratto, recante i dati previsti dall'art. 18, comma 8, succitato.

2. Eventuali variazioni all'Elenco di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di durata del contratto, devono essere comunicate per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del R.P. e del D.E.C., entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta variazione, con modalità di comunicazione atte a rispettare la normativa vigente in materia di *privacy*.

#### **ART. 13 – RESPONSABILE TECNICO PER IL CONCESSIONARIO.**

1. Il Concessionario individua nel Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il Responsabile Tecnico del Contratto ai sensi dell'art. 14 del Capitolato, che autorizza ad essere il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a., il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al successivo art. 14, oltre che il responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza (es. sul decoro dei contenitori e dello spazio antistante, sulla funzionalità dei contenitori, etc.) possono essere allo stesso indirizzate e inoltrate. Il Concessionario resta, perciò, diretto responsabile dell'operato del Responsabile Tecnico del Contratto.

2. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto all'incarico indicato al precedente capoverso, devono essere comunicate per iscritto, senza ritardo, dal Concessionario ai sensi del successivo art. 16, e hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C.

#### **ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE CONCEDENTE.**

1. La Stazione Concedente con il presente contratto indica:

- ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento (di seguito anche solo "R.P.") l'ing. MASINO GIANLUIGI, in qualità di Dirigente e Responsabile della *Business Unit* Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a.;

- ai sensi degli art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo "D.E.C.") il sig. MASINO GIANLUIGI, nella sua qualità indicata al capoverso che precede.

2. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui al primo capoverso del presente articolo, vengono comunicate per iscritto, senza ritardo, al Concessionario, ai sensi del successivo art. 15, ed hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte del Concessionario.



#### **ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO.**

1. Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, mentre il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), Cap. \_\_\_\_\_, Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, civico n. \_\_\_\_\_, Paese/Nazione \_\_\_\_\_.

2. Ogni variazione del domicilio indicato al capoverso precedente del presente articolo, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o pec all'altra Parte, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.

#### **ART. 16 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.**

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto, comprese le modalità di svolgimento e esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'applicazione eventuale di penali e le contestazioni, devono essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse alla Parte interessata.

2. A tal fine e ai fini del presente contratto, il Concessionario autorizza la Stazione Concedente ad effettuare dette comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti:

- Telefax n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- PEC: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_

3. Ai fini del presente contratto, la Stazione Concedente autorizza il Concessionario ad effettuare ogni comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti:

- Telefax n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- PEC: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_

4. Ogni variazione ai recapiti indicati ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

1. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, s'obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di pagamento dell'importo di concessione di cui all'art. 6 del contratto e dei relativi ratei previsti dal Capitolato, comprese le fatture e/o i documenti fiscali emessi dalla Stazione Concedente, devono riportare il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in epigrafe al presente contratto.

2. Il Concessionario si obbliga a versare l'importo di concessione di cui all'art. 6 del presente contratto, alle coordinate bancarie del conto corrente indicate al succitato art. 6, indicate da A.S.P. s.p.a.

3. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione scritta alla Stazione Concedente, via posta elettronica certificata, delle notizie dell'inadempimento della propria controparte, subcontraente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e previsti nei documenti da questo richiamati e/o allegati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 22 del Capitolato, con i contenuti prescritti dal Disciplinare di Procedura, conservata agli atti della Stazione Concedente, mediante Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_, emessa il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_), Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_, C.F./P.Iva n. \_\_\_\_\_, corredata di dichiarazione sostitutiva datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76

D.P.R. n. 445/2000 con specifica indicazione dell'esistenza in capo al soggetto che sottoscrive la garanzia, signor/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, del potere di impegnare il soggetto Fidejussore, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) pari al \_\_\_\_\_ % del valore complessivo di concessione pari ad € \_\_\_\_\_, al netto degli oneri fiscali di legge.

2. A.S.P. s.p.a. ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno del Concessionario, così come ha diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali previste dall'art. 20 del Capitolato, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. La garanzia definitiva deve permanere valida ed efficace fino a quando A.S.P. s.p.a. non dispone la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione. Per quanto concerne le modalità di svincolo della garanzia definitiva, si fa integrale rinvio all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. La garanzia definitiva deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P. s.p.a. qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, A.S.P. s.p.a. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. ALTRO.**

1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a dotarsi delle polizze assicurative previste dall'art. 13 del Capitolato, accese presso primaria compagnia assicuratrice, che tengano indenne dai rischi assicurativi ivi previsti, con massimale assicurato ivi indicato, in ogni caso secondo le prescrizioni previste nel Capitolato, restando inteso che nella nozione di terzi è anche ricompresa A.S.P. s.p.a., il suo personale dipendente o collaboratori, la Cittadinanza e relativi Familiari e Conviventi e il Comune di Asti.

2. Fatto salvo diverso termine indicato nel Capitolato, il Concessionario, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica, si impegna a trasmettere a A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C., copia della polizza assicurativa, nonché copia delle quietanze di premio assicurativo, entro il 31/12 di ogni anno solare e, comunque, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. o del R.P.

3. Ai fini della stipula del contratto, con nota assunta al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, il Concessionario ha prodotto, in copia, a A.S.P. s.p.a.:

- polizza di assicurazione/appendice n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_;
- quietanza di premio assicurativo, rilasciata da \_\_\_\_\_ per il periodo assicurativo decorrente dalle ore 24,00 del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore 24,00 del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

4. Il Concessionario si impegna a manlevare A.S.P. s.p.a. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. Tale impegno include l'obbligo del Concessionario di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di A.S.P. s.p.a. in relazione alla concessione.

5. La concessione viene eseguita a rischio e pericolo del Concessionario e, pertanto, A.S.P. s.p.a. non è mai responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per effetto della distribuzione, del posizionamento e/o della struttura e efficienza e decoro dei contenitori per la raccolta del materiale usato o post-consumo di cui all'art. 8 del contratto e di cui al Capitolato.

6. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, pertanto, A.S.P. s.p.a. non è mai responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per effetto dell'uso di detti dispositivi o per l'adozione di dette soluzioni tecniche.

#### **ART. 20 – INFORMATIVA *PRIVACY* SUL TRATTAMENTO DEI DATI.**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del contratto.
2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Concedente è il \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, mentre per il Concessionario è il \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviano all'Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.

#### **ART. 21 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.**

1. A.S.P. s.p.a. nella sua qualità di Stazione Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:
  - a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 18 del presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di A.S.P. s.p.a.;
  - b) nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 22 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali); Art. 32 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia);
  - c) in ogni altra ipotesi prevista dal Capitolato e dalla normativa vigente.
2. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento dell'importo di concessione di cui all'art. 6 del presente contratto.
3. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi degli articoli successivi 22 e 23, il Concessionario si impegna, sin da ora, a fornire a A.S.P. s.p.a. tutta la documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire a A.S.P. s.p.a. la continuità delle prestazioni oggetto di concessione, eventualmente anche tramite terzi soggetti autorizzati. Il Concessionario si impegna, altresì, a pagare ad A.S.P. s.p.a. quanto alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 6 del presente contratto
4. Ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e per le ipotesi ivi previste, A.S.P. s.p.a. si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, avente codice identificativo di gara indicato in epigrafe al presente contratto, risultanti dalla graduatoria finale di merito agli atti di A.S.P. s.p.a., al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura. Si procede all'interpello a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente ove presente, escluso l'originario Aggiudicatario.

#### **ART. 22 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI DEL CONCESSIONARIO.**

1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di verifiche antimafia, la Stazione Concedente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. In ogni caso, la Stazione Concedente può risolvere il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Concessionario, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. La Stazione Concedente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Per quanto esposto nel presente articolo, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga (anche) tecnica, attesa la natura del contratto il Concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente, a A.S.P. s.p.a., via posta elettronica certificata, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché eventuali situazioni, circostanze e/o eventi che incidano sui requisiti speciali, previsti dal Disciplinare di Procedura, dichiarati in sede di procedura.

#### **ART. 23 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.**

1. In materia di risoluzione del contratto, si rinvia integralmente all'art. 21 del Capitolato, allegato al presente atto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, visionato e firmato dalle Parti per integrale accettazione.

#### **ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE CONCEDENTE.**

1. La Stazione Concedente può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 109, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mancato rinnovo del contratto di servizio di cui in premessa;
- mutamenti di carattere organizzativo di A.S.P. s.p.a., quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, accorpamento e/o soppressione di suoi compiti e/o funzioni;
- in ogni altra ipotesi di legge.

2. Tale facoltà di recesso è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire al Concessionario almeno 30 giorni prima del recesso.

3. La Stazione Concedente recede dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in tal caso, il recesso è esercitato per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire al Concessionario.

4. In caso di recesso dal contratto, ai sensi del presente articolo, il Concessionario si impegna, sin da ora, a fornire a A.S.P. s.p.a. tutta la documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire a A.S.P. s.p.a. la continuità delle prestazioni oggetto di concessione, eventualmente anche tramite terzi soggetti autorizzati. Il Concessionario si impegna, altresì, a pagare ad A.S.P. s.p.a. quanto alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 6 del presente contratto.

5. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente articolo, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che la cessazione non comporti danno alcuno a A.S.P. s.p.a. e alla Città di Asti. Il Concessionario, si impegna, dunque, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 24BIS – REVOCA E/O DECADENZA DELLA CONCESSIONE.**

1. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la revoca e/o decadenza della concessione, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
  - per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
  - in ogni altra ipotesi, connessa a motivi di pubblico interesse, prevista da norme vigenti.
2. In tali suddetti casi, al Concessionario spetterà/spetteranno le seguenti voci:
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere, comunque comprovati e documentati con data certa, in conseguenza della revoca e/o decadenza della concessione;
  - un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al dieci per cento del valore dei ricavi risultanti dal P.E.F. allegato al contratto e vigente.

3. L'efficacia della revoca e/o decadenza della concessione è sottoposta alla condizione della disponibilità, da parte di A.S.P. s.p.a., di tutte le somme previste nei capoversi precedenti.
4. E' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dai commi 5-bis, 6, 8, 9, 10 e 10-bis dell'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 25 – PENALITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.**

1. Qualora siano accertate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi o vizi nell'esecuzione della concessione rispetto a quanto previsto dal presente contratto e dai documenti allo stesso allegati e/o richiamati, accertati anche su fondati reclami di terzi, A.S.P. s.p.a. si riserva di applicare, al Concessionario, le penali previste dal Capitolato, ed in particolare dal relativo art. 20, al quale si rinvia integralmente, fermo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.
2. Le suddette inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi o vizi nell'esecuzione del contratto, possono essere accertate da A.S.P. s.p.a. mediante il proprio personale.
3. Qualora le penali dovessero raggiungere il dieci per cento del valore complessivo della concessione al netto degli oneri fiscali di legge, A.S.P. s.p.a. può risolvere di diritto il contratto senza che il Concessionario possa vantare o pretendere alcunché e fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno subito.
4. Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dal Capitolato, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.
5. A.S.P. s.p.a. si riserva comunque il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel contratto e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio.

#### **ART. 26 – CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. P.T.P.C. O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE DELLA STAZIONE CONCEDENTE.**

1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), pubblicati e accessibili sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a. ([www.asp.asti.it](http://www.asp.asti.it)), nella sezione Società Trasparente.
2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel P.T.P.C.T., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale e della concessione, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del contratto. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. s.p.a.
3. In particolare, il Concessionario dichiara di aver preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. adottato da A.S.P. s.p.a., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
4. L'inosservanza di tali impegni da parte del Concessionario, è considerata un inadempimento grave e legittima la Stazione Concedente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta comunque salva ogni altra azione prevista dalla normativa.

#### **ART. 27 – CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/01 (PANTOUFLAGE).**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Concedente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Concedente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Concedente.

#### **ART. 28 – SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.**

1. In materia di subappalto si applica l'art. 174 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e lo stesso è autorizzato comunque entro i limiti di legge.
2. Le prestazioni che il Concessionario ha dichiarato in sede di procedura di subappalto, in misura comunque non superiore al 40 % dell'importo complessivo di contratto, sono le seguenti: \_\_\_\_\_
3. Il Concessionario deve avanzare per iscritto l'istanza di autorizzazione al subappalto ad A.S.P. s.p.a. allegando tutta la documentazione utile e necessaria ad avviare l'istruttoria ai sensi del sopra citato art. 174 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'autorizzazione è rilasciata da A.S.P. s.p.a. entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve ipotesi di sospensione, interruzione e/o proroga del suindicato termine e/o altri termini di conclusione del procedimento autorizzativo previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di A.S.P. s.p.a. della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche per la parte subappaltata.
6. Il subappaltatore deve mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività allo stesso affidata, ivi inclusi quelli inerenti la non sussistenza nei confronti del medesimo subappaltatore di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia vigente.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
*((Eventuale): 1. Non essendo stato dichiarato il ricorso al subappalto in sede di procedura, è fatto divieto al Concessionario di subappaltatore le prestazioni oggetto di concessione e del presente contratto).*

#### **ART. 29 – MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto quanto alle vie, corsi e/o piazze ove devono essere posizionati i contenitori di cui all'art. 8 del presente contratto, ogni modifica delle previsioni e disposizioni del presente contratto è valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, ovvero da A.S.P. s.p.a. e il Concessionario.
2. Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente e sono preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del Procedimento ex art. 14 del contratto.
3. Considerato che il presente contratto è collegato negozialmente al contratto di servizio di cui in premessa intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Comune di Asti, avente ad oggetto i servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti compresa la raccolta differenziata dei prodotti tessili, le Parti danno atto e accettano, sin da ora, che le previsioni e disposizioni del presente contratto possono subire modifiche, che saranno oggetto di contrattazione tra le Parti medesime e che saranno valide solo se pattuite per iscritto, firmate da entrambe le Parti e autorizzate dal Responsabile del Procedimento ex art. 14 del contratto;
4. Sono, comunque, ammesse, e il Concessionario ha l'obbligo di eseguirle, tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal D.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura del contratto e delle prestazioni oggetto di contratto, e non comportino a carico delle Parti maggiori oneri o rischi.

#### **ART. 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, fatte salve le ipotesi previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 31 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE.**

1. In caso di controversie tra le Parti inerenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

#### **(EVENTUALE): ART. 32 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ANTIMAFIA.**

1. Atteso che \_\_\_\_\_,  
il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della competente Prefettura/U.T.G., della documentazione antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., attestante l'inesistenza di cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto decreto legislativo o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Al riguardo, la documentazione antimafia è stata richiesta tramite l'applicativo informatico SI.CE.ANT, Sistema Certificazione Antimafia, prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e risulta in fase di \_\_\_\_\_ alla data di stipula del contratto. Per quanto sopra esposto, l'efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia in capo al Concessionario.

3. Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verifichi, ovvero in caso di esito negativo dei controlli antimafia, il presente contratto si risolve di diritto, mediante comunicazione con racc. a/r o pec indirizzata al Concessionario, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, con ogni conseguenza di legge.

### **ART. 33 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA STAZIONE CONCEDENTE.**

1. Nel corso del periodo di durata del contratto esplicitato dal suindicato art. 4, il Concessionario deve trasmettere, comunicare e rendere noti per iscritto, alla Stazione Concedente, al D.E.C. e al R.P., i dati e/o le informazioni previsti dal presente Contratto e dal Capitolato d'Oneri, ed in particolare dai suoi artt. 7, 9, 10, 12, 14, 17 e 18, cui si rinvia integralmente.

2. Nel corso del periodo di durata del contratto, con cadenza semestrale, e comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., onde consentire a quest'ultima di espletare le attività e/o funzioni demandategli, il Concessionario deve trasmettere, comunicare e rendere noto, per iscritto e in valuta corrente nello Stato Italiano, ad A.S.P. s.p.a., i ricavi derivanti dalla commercializzazione/recupero del materiale raccolto, generati per il servizio oggetto di concessione, al netto degli oneri fiscali di legge.

### **ART. 34 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE.**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti in originale:

- a) Elenco delle Vie/Corsi/Piazze ove sono collocati i contenitori ex art. 6 del Capitolato alla data di stipula del contratto di concessione, cd. Posizionamento attuale;
- b) Elenco degli automezzi ex art. 7, comma 4, del Capitolato alla data di stipula del contratto;
- c) Elenco del personale ex art. 18, comma 8, del Capitolato alla data di stipula del contratto;
- d) (ove prevista in procedura): Matrice dei Rischi, sottoscritta dallo stesso Concessionario;
- e) Offerta Tecnica formulata dal Concessionario in sede di procedura datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- f) Offerta Economica formulata dal Concessionario in sede di procedura datata \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- g) (ove previsto in procedura): Piano Economico-Finanziario prodotto dal Concessionario;
- h) Capitolato d'Oneri, sottoscritto dalle Parti;
- i) Allegato al Capitolato d'Oneri, sottoscritto dalle Parti;
- a) (Altro) \_\_\_\_\_.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Concedente, i restanti documenti elencati all'art. 3 del presente contratto.

Le Parti dichiarano che quanto sopra riportato, letto e compreso è conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Questo atto occupa numero \_\_\_\_\_ facciate, comprensive degli allegati documenti. Letto, approvato e sottoscritto anche a margine di ogni foglio e degli allegati.

#### **Per la Stazione Concedente**

L'Amministratore Delegato pro-tempore  
(\_\_\_\_\_)

#### **Per il Concessionario**

(\_\_\_\_\_)

### **ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO**

**DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO  
DEGLI INDUMENTI USATI E DI ALTRI MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO  
SUL TERRITORIO DI ASTI**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità indicate nel contratto, dichiarano di aver attentamente letto il contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti:

- Rispetto al Contratto: ART. 2 (Oggetto del contratto e della concessione), ART.3 (Disciplina e documenti contrattuali), ART. 4 (Durata del contratto e opzioni di proroga. Altro), ART. 5 (Corrispettivo della concessione. Altro.), ART. 6 (Importo di concessione a carico del Concessionario), ART. 7 (Parametro ai fini della liquidazione dell’importo di concessione), ART. 8 (Contenitori da distribuirsi e posizionarsi sul territorio del Comune di Asti. Impianto di trattamento e valorizzazione del materiale raccolto nei contenitori), ART. 9 (Elenco delle vie/corsi/piazze ove sono posizionati i contenitori alla data di stipula del contratto. Variazioni), ART. 13 (Responsabile tecnico per il Concessionario) ART. 15 (Elezione di domicilio), ART. 16 (Comunicazioni, segnalazioni o richieste tra le Parti), ART.17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 18 (Garanzia definitiva a carico del Concessionario), ART. 19 (Coperture assicurative a carico del Concessionario. Altro.), ART. 21 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), ART. 22 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali del Concessionario), ART. 23 (Ipotesi di risoluzione del contratto di concessione), ART. 24 (Recesso dal contratto da parte della Stazione Concedente), ART. 24BIS (Revoca e/o decadenza della concessione), ART. 25 (Penalità a carico del Concessionario), ART. 26 (Codice Etico, D.Lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti. P.T.P.C. o documento equipollente), ART. 27 (Condizione ex artt. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/01. *Pantouflage*); ART. 28 (subconcessione delle prestazioni contrattuali), ART. 29 (Modifiche al contratto di concessione), ART. 30 (Divieto di cessione del contratto), ART. 31 (Controversie tra le Parti e Foro competente), ART. 32 (Clausola risolutiva espressa. Antimafia), ART. 33 (Flussi informativi verso la Stazione Concedente) e ART. 34 (Documenti allegati al contratto di concessione).
- Rispetto al Capitolato d’Oneri: ART. 2 (Stazione Concedente e oggetto della concessione), ART.2 (Periodo di durata del contratto. Opzioni. Proroga Tecnica), ART. 3 (Verbale di consegna e riconsegna delle prestazioni oggetto di contratto), ART. 4 (Termine del contratto), ART. 5 (Carattere e natura delle prestazioni oggetto di contratto), ART. 6 (Contenitori per la raccolta del materiale), ART. 7 (Servizio di raccolta, trasporto e recupero del materiale), ART. 8 (Proprietà del materiale raccolto nei contenitori), ART.9 (Formulari di trasporto del materiale raccolto), ART. 10 (Quantitativo dei materiali raccolti e pesati), ART. 11 (Canone concessorio a carico del Concessionario), ART. 12 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 13 (Responsabilità ed oneri del Concessionario. Polizza assicurativa RCT/RCA), ART. 14 (Responsabile tecnico per il Concessionario), ART. 15 (Conoscenza delle condizioni contrattuali, delle norme e delle circostanze), ART. 16 (Privativa del servizio di raccolta indumenti usati e altri materiali post-consumo), ART. 17 (Cessione del contratto e subappalto delle prestazioni), ART. 18 (Sicurezza sul lavoro e gestione del personale), ART. 19 (Controllo e verifica da parte della Stazione Concedente), ART. 20 (Penalità), ART. 21 (Risoluzione del contratto), ART. 22 (Garanzia definitiva), ART. 23 (Spese contrattuali, imposta di registro e oneri ulteriori), ART. 25 (Domicilio eletto dalle parti), ART 27 (Obbligo di riservatezza per il Concessionario) e ART. 28 (Controversie tra le parti).

Asti, lì \_\_\_\_\_

**Per la Stazione Concedente**

L’Amministratore Delegato pro-tempore  
(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**Per il Concessionario**

(\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_